

# COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

❖ ❖ ❖ PROVINCIA DI AGRIGENTO ❖ ❖ ❖

(tel. 0922846911 – fax 0922840312

[www.info@comune.cattolicaeraclea.ag.it](http://www.info@comune.cattolicaeraclea.ag.it)

## ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 di registro – seduta del 09 settembre 2014

<b>OGGETTO</b>	<b>RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER COMPETENZE TECNICHE DOVUTE AL DIPENDENTE GEOM. CALOGERÒ BALLARÒ, PER AVERE SVOLTO LE FUNZIONI DI R.U.P ALL'INTERNO DELL'AMM.NE COMUNALE</b>
----------------	---

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 18,00 e seguenti, nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali del Centro Sociale, in via Collegio, in seguito a convocazione del Presidente per propria determinazione, ai sensi dell'art.20, comma 1, della l.r.26 agosto 1992, n.7 e s.m.i., si è riunito il Consiglio comunale, in sessione STRAORDINARIA ed URGENTE, seduta PUBBLICA e di PROSECUZIONE, nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	presente	assente	N.	Cognome e Nome	presente	assente
1	AUGELLO CALOGERO	X		9	SANFILIPPO ANDREA		X
2	GIUFFRIDA GIUSEPPE	X		10	SCIASCIA GIUSEPPE		X
3	SALVAGGIO NINETTA		X	11	SPEZIO MICHELE	X	
4	FRANCAVIGLIA PASQUA	X		12	LICATA IGNAZIO		X
5	AMATO LIBORIA	X		13	TODARO ROSALIA	X	
6	AQUILINO NINO	X		14	BORSELLINO TERESA		X
7	VIZZI GIUSEPPE		X	15	TORTORICI FRANCESCO		X
8	DI DIO ANGELO SETTIMO	X			Numero Pres./Ass.	8	7

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il Sig. **Calogero Augello**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il Segretario del Comune, dott.ssa **Rosalia Cantone**.

E' presente il Sindaco Dott. **Nicolò Termine**.

Partecipa, altresì, alla seduta, ai sensi dell'art.20, comma 3, della l.r. 26 agosto 1992, n.7 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ass/re C/le Dott. Michele Spezio e l'Ass/re C/le Todaro Rosalia.

Scrutatori nominati dal Presidente: Dott. Giuseppe Giuffrida - Dott. Nino Aquilino e Di Dio Angelo Settimo.

E' presente altresì, l'Arch. Raimondo Taibi "Responsabile dell'Area Tecnica".

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "*RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER COMPETENZE TECNICHE DOVUTE AL DIPENDENTE GEOM. CALOGERÒ BALLARÒ, PER AVERE SVOLTO LE FUNZIONI DI R.U.P ALL'INTERNO DELL'AMM.NE COMUNALE*", a firma dell'Arch. Raimondo Taibi "Responsabile dell'Area Tecnica", munita dei pareri di legge;

Preso atto che,  
esce dall'Aula la Consiglieria Amato e che, pertanto, rimangono in Aula n.7 Consiglieri;

Sentita la relazione del Responsabile dell'Area Tecnica;

Dato atto, che, per la validità della presente seduta di prosecuzione, necessita la presenza di n.6 Consiglieri Comunali, ai sensi di legge;

Il Presidente Augello, constatato che non ci sono altri interventi da fare, invita il C.C. a procedere alla votazione;


Con voti favorevoli 6 e astenuto 1 (Di Dio), espressi per alzata e seduta come accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale Calogero Augello, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati.

### DELIBERA

- Di approvare in tutte le sue parti la proposta allegata e approvare, pertanto, il "*RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER COMPETENZE TECNICHE DOVUTE AL DIPENDENTE GEOM. CALOGERÒ BALLARÒ, PER AVERE SVOLTO LE FUNZIONI DI R.U.P ALL'INTERNO DELL'AMM.NE COMUNALE*", a firma dell'Arch. Raimondo Taibi "Responsabile dell'Area Tecnica", munita dei pareri di legge;
- Di dichiarare, su proposta del Consigliere C/le Dott. Giuseppe Giuffrida, l'immediata esecutività della deliberazione con la seguente votazione: voti favorevoli 6 e astenuto 1 (Di Dio), espressi per alzata e seduta;
- Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Tecnica, per gli atti gestionali e conseguenti.

La seduta si chiude alle ore 19,10.

CE 29/2014  
[Signature]



# COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

(Prov. Di Agrigento)

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Redatta ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, come recepita con L.R. 11/12/1991, n. 48.

<b>OGGETTO:</b>	<b>Riconoscimento debito fuori bilancio per competenze tecniche dovute al dipendente Geom. Calogero Ballarò, per avere svolto le funzioni di R.U.P. all'interno dell'Amministrazione Comunale"</b>
-----------------	--

**Preso atto**, che con D.S. n. 25 del 30/12/2013 è stato conferito incarico di responsabile dell'area lavori pubblici e manutenzione, territorio ed urbanistica, ed ambiente al sottoscritto Arch. Raimondo Taibi con l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 51, comma 3 legge 142/90 e s.m.i., legittimato per legge, propone l'adozione del provvedimento deliberativo di cui in oggetto, per le seguenti considerazioni:

**Premesso :**

**Che**, con deliberazioni sindacali nn. 34,35,36,37 anno 2007 venivano revocati gli incarichi di R.U.P. al Geom. Calogero Ballarò, precedentemente affidati allo stesso per singoli procedimenti relativi a lavori pubblici effettuati dall'ente;

**Che** il Geom. Calogero Ballarò avverso alle predette revoche, presso il Tribunale di AGRIGENTO Giudice del Lavoro a quale ricorso si costituiva il Comune di Cattolica Eraclea che ne richiedeva il rigetto;

**Che**, il Geom. Ballarò si opponeva legalmente alle decisioni di revoca ottenendo nell'udienza del 17.05.2012 emessa dalla Corte di Appello di Palermo Sezione Lavoro, pronuncia di sentenza civile n. 266/2011 RG, con la quale venivano dichiarate illegittime le revoche degli incarichi di R.U.P. e pertanto, condannava il Comune di Cattolica Eraclea a risarcire il Geom. Calogero Ballarò del danno commisurato ai compensi che lo stesso avrebbe percepito dalla data di

revoca a quella di scadenza dei singoli incarichi oltre interessi monetari come per Legge;

**Che**, per la causale di cui in narrativa rientrano i presupposti dell'art. 194, comma 1, lettera a, del D.lgs 18/08/2000 n. 267, per la legittimità del debito dell'importo di € 3.489,88, quantificato in favore del dipendente Geom. Ballarò Calogero, in esecuzione della sentenza n. 857/12 della Corte di Appello di Palermo, sezione lavoro.

**Preso atto** che le deliberazioni revocate corrispondono a:

	Oggetto	Spettanze	Differenza
1	Rupe di S. Calogero	€ 1.740,00	€ 1.087,50
2	Trasformazione dell'edificio scolastico ex Direzione Didattica Via Oreto a Caserma per i Carabinieri.	€ 2.387,81	€ 304,97
3	Cappella Gentilizia 3° lotto	€ 710,97	€ 177,75
4	Centro Servizi alla Imprese	€ 5.831,28	€ 1.457,82
	<b>Totali</b>		€ 3.028,04
	Interessi maturati dal 27.07.2007 al 05.09.2014		€ 461,84
	<b>Somme da corrispondere</b>		€ 3.489,88

**Tutto ciò premesso e considerato** che, la spesa nascente, rappresenta debito fuori bilancio, fino alla concorrenza dell'importo di € 3.489,88 che grava sull'apposito intervento 1010208 cap. 660 del Bilancio 2014 in corso di formazione;

- **Vista** la sentenza n. 857/2012 della Corte di Appello di Palermo, Sezione lavoro;
- **Visto** il Regolamento di attribuzione
- **Vista** la Legge 109/94, come modificata dalla Legge 7/2002 e 7/2003 s.m.i.
- **Visto** il D.Lgsvo 163/2006 e DPR 2007/2010

**Ritenuto** per quanto sopra di dovere provvedere in merito ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, come recepita con L.R. 11/12/1991, n. 48.

### **PROPONE**

1) **Di Prendere atto**, della sentenza n. 857/12 della Corte di Appello di Palermo, sezione lavoro, in ordine al risarcimento riconosciuto in favore del geom. Ballarò Calogero che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale sotto la lettera A

2) **Di Riconoscere**, al dipendente Geom. Calogero Ballarò le somme derivanti dagli incarichi già conferitogli e revocati con determinazioni dirigenziali nn. 34,35,36,37 anno 2007 oltre interessi monetari pari a € 3.489,88;

3) **Trasmettere**, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27/12/2002, n. 289, copia del

presente provvedimento alla Procura Giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione Sicilia;

Il Proponente

Arch. Raimondo Taibi

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta

Il Responsabile dell'U.T.C.

Arch. Raimondo Taibi.


Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IMP. N° 194 del 09/09/2014 di €. 3489,88 Sez. CAP. 660 Mutamento 10/10/2008

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Dott. Maria Rosa Frisçia

Visto il Revisore  
esprime Parere Favorevole





# COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

Provincia di AGRIGENTO

Cod.Fisc. 800399 084 5 - P.IVA 0178706 084 5

Allegato all'atto del

Responsabile: RESPONSABILE SEGRETERIA

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER  
COMPETENZE TECNICHE DOVUTE AL DIPENDENTE  
GEOM.CALOGERO BALLARO', PER AVER SVOLTO LE FUNZIONI  
DI R.U.P ALL'INTERNO DELL'AMM.NE COMUNALE

del

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **660** Art. **0** di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (1010208) **ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE**

Denominato **Quota finanziamento debiti fuori bilancio**

ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Intervento
<b>A1</b>	Stanziamento di bilancio		12.600,00	12.600,00
<b>A2</b>	Storni e Variazioni al Bilancio al 09-09-2014	+	0,00	0,00
<b>A</b>	Stanziamento Assestato	=	12.600,00	12.600,00
<b>B</b>	Impegni di spesa al 09-09-2014	-	2.513,36	2.513,36
<b>B1</b>	Proposte di impegno assunte al 09-09-2014	-	0,00	0,00
<b>C</b>	Disponibilita' (A - B - B1)	=	10.086,64	10.086,64
<b>D</b>	Impegno <b>194/2014</b> del presente atto	-	3.489,88	3.489,88
<b>E</b>	Disponibilita' residua al 09-09-2014 (C - D)	=	6.596,76	6.596,76

Fornitore: **BALLARO' CALOGERO**

### Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

### Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

CATTOLICA ERACLEA, li 09-09-2014

# SENTENZA LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI PALERMO  
SEZ. LAVORO  
SENT. n. 257/12 LA  
DATA 10/10/12

La Corte di Appello di Palermo, Sezione Lavoro, composta dai Magistrati:

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1) dott. Matteo Frasca     | Presidente           |
| 2) dott. Maria G. Di Marco | Consigliere relatore |
| 3) dott. Fabio Civiletti   | Consigliere          |

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa civile n.266/2011 RG promossa da

Ballarò Calogero

rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cucchiara e Ignazio Cucchiara e domiciliata presso lo studio dell'avvocato Leonardo Cucchiara via Oberdan n. 10 Palermo

Appellanti

contro

Comune di Cattolica Eraclea

rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Gibadi e domiciliato presso lo studio dell'avvocato Daniela Salerno in via Sferracavallo n. 89/A, Palermo

Appellato

Conclusioni:

per la parte appellante come in ricorso

per la parte appellata: come in memoria.

## FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con la sentenza n. 1682 del 23/9/2011 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento ha respinto il ricorso di Calogero Ballarò, dipendente del Comune di Cattolica Eraclea inquadrato quale Istruttore Direttivo Tecnico di cat. D3 ritenendo legittimi il provvedimento di revoca dell'incarico di "Direzione dell'Area Lavoro Pubblici" ed il relativo conferimento con le deliberazioni n. 29 e 30 del 19/6/2007, a professionisti esterni, e la revoca dell'incarico di RUP, precedente

mente affidato al ricorrente per singoli progetti di lavori pubblici, disposta con le delibere nn. 34, 35, 36, 37, e 30 del 20/7/2007.

Avverso tale sentenza ha proposto appello Ballarò chiedendone la riforma.

Si è costituito in giudizio il Comune di Cattolica Eraclea chiedendo il rigetto del gravame.

All'udienza del 17 maggio 2012, la causa è stata decisa come da dispositivo.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE.**

Con il primo motivo l'appellante denuncia l'errata interpretazione della domanda relativa all'incarico di "Direzione dell'Area lavori pubblici" e deduce che egli non aveva lamentato la illegittimità della revoca ma la mancata valutazione della propria posizione in occasione del nuovo conferimento dell'incarico, con la conseguente fondatezza della propria domanda di risarcimento del danno.

La censura non può essere accolta.

In effetti, dall'esame del ricorso di primo grado emerge che Ballarò aveva denunciato la illegittimità delle deliberazioni n. 29 e 30 del 19/6/2007 con le quale era stato conferito ad altri soggetti l'incarico di "Direzione dell'Area Lavori Pubblici", già da lui rivestito, in quanto prive di motivazione circa l'esito delle procedure comparative che, aveva sostenuto, il Comune aveva l'obbligo di attuare.

Dunque, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il lavoratore non si era doluto della intervenuta revoca dell'incarico già ricoperto, ma della mancata valutazione della propria posizione in occasione del nuovo conferimento come è reso palese anche dalle conclusioni ("*dichiarare il diritto all'esame della propria posizione in sede di attribuzione dell'incarico di direzione del settore lavori pubblici del Comune di Cattolica Eraclea*") riportate nell'atto introduttivo.

Ora, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che nell'ambito del pubblico impiego privatizzato gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e l'art. 19 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 obbliga l'amministrazione al rispetto dei criteri di massima indicati, anche per



il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost..

Dunque, la P.A. deve procedere a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e deve esternare le ragioni giustificatrici delle scelte; laddove, l'amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile (cfr., Cass., n. 9814/2008; 28274/2008; 20979/2009).

E' stato, infatti, osservato che *"le previsioni di cui al D Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, laddove prevedono che per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro, obbligano l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto degli indicati criteri di massima e, necessariamente, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, "procedimentalizzano" l'esercizio del potere di conferimento degli incarichi, rendendo con ciò necessario procedere a valutazioni anche comparative."* (cfr. ord. N. 21088/2010)

Ed è stato precisato che *"I suddetti principi appaiono applicabili anche in relazione alle disposizioni legislative della Regione Sicilia, laddove è previsto che "Per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale e per il passaggio ad incarichi dirigenziali diversi, si tiene conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dell'attività svolta, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi (cfr. R. Sicilia n. 10 del 2000 art. 9 comma 1, primo periodo cfr. ord. N. 21088/2010.*

Il Comune appellato non ha neanche allegato di avere operato la comparazione per l'assegnazione delle posizioni lavorative qui in esame, talchè ha posto in essere nei confronti del proprio dipendente un comportamento inadempiente.

Le conseguenze risarcitorie di tale comportamento non possono che essere quelle correlate alla ragionevole possibilità che Ballarò avrebbe potuto avere di conseguire l'incarico di che trattasi e al riguardo è stato affermato che *" il lavoratore che lamenti la violazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di osservare, nell'espletamento di una procedura concorsuale per la promozione ad una qualifica superiore, criteri di correttezza e buona fede in ordine allo svolgimento delle procedure e al rispetto della "par condicio" fra gli aspiranti (e, in particolare, il principio di obiettività e trasparenza, da cui deriva la necessità di motivare la scelta di un candidato piuttosto che un altro), chiedendo il risarcimento dei danni derivantigli dalla perdita della possibilità di conseguire la promozione (perdita di "chance"), ha l'onere di provare anche gli elementi atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo delle probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire la promozione, non avendo diversamente nessun interesse processuale ad una dichiarazione di illegittimità di una procedura concorsuale alla quale sia indifferente"* ( cfr. tra le tante Cass. 2581/2009).

Tuttavia, Ballarò non ha assolto a tale onere; difetta, infatti, anche solo l'allegazione in ordine ai titoli dei nominati, architetto G. Galluzzo e architetto N. Buscemi, talchè possa compiersi una valutazione di pozionalità rispetto a quelli risultanti dalle schede di valutazione dell'appellante ed è inconferente la deduzione concernente la violazione delle politiche di contenimento della spesa in relazione al maggiore costo sostenuto all'Amministrazione per la nomina di professionisti esterni, come pure le vicende intervenute, anche con riferimento al ricorrente, in epoca successiva alla scadenza dell'incarico ai predetti Galluzzo e Buscemi.

La censura va pertanto respinta.

Con il secondo motivo Ballarò si duole della ritenuta legittimità della revoca dell'incarico di RUP.

Deduce l'illegittimità del procedimento di revoca per incompetenza dell'organo che vi aveva proceduto: il Sindaco, anziché il dirigente del settore tecnico; Aggiunge che la revoca era illegittima anche per violazione del principio di buona fede e correttezza, in quanto attuata il 20/7/2007, quando era già nota all'amministrazione la cessazione del periodo di inabilità lavorativa, derivata dall'infortunio del 12/11/2006, che lo aveva costretto ad assentarsi dal lavoro. Sottolinea, infine, che l'art. 7 l. n. 109/94 e il DPR 559/99, come interpretati dall'Autorità, per la Vigilanza sui lavori pubblici ( determinazione n. 10 del 23/2/2001) hanno previsto che "la qualifica di geometra soddisfa la condizione imposta dalla legge quadro che il responsabile del procedimento deve essere un tecnico.

L'adeguatezza a ricoprire l'incarico è data dalla professionalità acquisita nel corso del tempo e dunque dall'esperienza maturata" con la conseguenza che "il geometra è soggetto idoneo ad essere nominato responsabile del procedimento anche per opere che non rientrano nelle strette sue competenze".

Il primo profilo di censura è fondato.

L'art. 7 comma 1 legge n. 109 del 1994 nel testo, coordinato con le norme dell'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 prevede ( GURS n. 40 del 2007)

" 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Nominano altresì un responsabile unico del procedimento per le opere di manutenzione ordinaria escluse dal programma triennale di cui al comma 3 dell'articolo 14."

Tale potere di nomina è dunque demandato alle amministrazioni aggiudicatrici che vi provvedono "nell'ambito del proprio organico ( dpr n. 555/1999, art. 7).

Pare alla Corte che la normativa sopra richiamata intenda ricondurre la figura del RUP all'organizzazione amministrativa dell'ente, come emerge anche dalla previsione di cui al comma 3 del richiamato art. 7 secondo cui il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni.

Come ritenuto anche dall'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici ( cfr. circolare n. 12344 del 19 febbraio 2007 che ha revocato precedenti circolari) che per tale ragione ha escluso che alla nomina e revoca del RUP possa provvedere l'organo politico.

Pertanto, assorbiti gli altri profili della censura, poiché nella specie gli incarichi di RUP del Ballarò sono stati revocati dal Sindaco, deve concludersi per la illegittimità di tali provvedimenti, sicché spetta al lavoratore il risarcimento del danno pari ai compensi che egli avrebbe percepito fino alla prevista scadenza dei singoli incarichi, oltre interessi.

In conclusione l'impugnata sentenza va parzialmente riformata nei termini derivanti dall'accoglimento del secondo motivo di gravame, mentre nel resto, con la diversa motivazione sopra esposta, deve essere confermata.

L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali del doppio grado per metà con conseguente obbligo dell'appellato di rifondere all'appellante la rimanente parte, liquidata come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 1682/2010, resa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento il 23/9/2010, dichiara illegittima la revoca degli incarichi di RUP indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna il Comune di Cattolica Eraclea a risarcire a Calogero Ballarò il conseguente danno in misura pari ai compensi che lo stesso avrebbe percepito dalla data delle revoche a quelle di scadenza dei singoli incarichi, oltre interessi.


Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

10


Dichiara compensate per metà le spese processuali del doppio grado e condanna  
l'appellato a rifondere all'appellante la rimanente parte, che liquida, per il primo  
grado, in euro 900,00 di cui euro 400,00 per onorario e, per il secondo grado, in  
euro 1.100,00 di cui euro 800,00 per onorario

Palermo 17 maggio 2012


Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Anna Maria Pensato




Depositato nella Cancelleria  
Sezione Lavoro della Corte di  
Appello Palermo

Oggi 18 LUG 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO


Anna Maria Pensato



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni, viene sottoscritto come segue:


**IL PRESIDENTE**

Calogero Angello




**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

Dott. Giuseppe Giuffrida



**IL SEGRETARIO C/LE**

Dott.ssa Rosalia Cantone



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.11 L.R. 3.12.1991, n.44)

Il sottoscritto **Segretario comunale**, giusta attestazione del Messo comunale,

**CERTIFICA**

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Regolamento ripubblicato per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

GLI ALLEGATI ALL'ORIGINALE DELLA PRESENTE SI TROVANO DEPOSITATI PRESSO L'UFF. SEGRETERIA E POTRANNO ESSERE CONSULTATI, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DELLE NORME SULLA PRIVACY, PREVIO CONTATTO CON I RESPONSABILI - TEL.0922846906.

Cattolica Eraclea, li \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO C/LE**

Dott.ssa Rosalia Cantone

**ESECUTIVITA' DELL'ATTO**

(art.12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n.44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/09/2014;


perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2);

decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Cattolica Eraclea, li 23/09/2014

**IL SEGRETARIO C/LE**

Dott.ssa Rosalia Cantone



La presente è copia conforme all'originale, da trasmettere a \_\_\_\_\_

Cattolica Eraclea, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**IL DIRIGENTE DI AREA**